
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.

Osservazioni a margine di

[Trib. Nocera Inferiore, 19.6.14, est. dr. Cappiello.](#)

di **Gianluca CASCELLA**¹

SOMMARIO: 1. Il caso concreto. – 2. Le opposizioni all'esecuzione. Brevi cenni. - 2.1. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. - 2.2 L'opposizione ex art. 617 c.p.c. - 2.3. L'opposizione di terzo all'esecuzione. - 3. La sospensione del processo esecutivo. - 4. Spunti di riflessione.

¹ Professore a Contratto di Diritto Processuale Civile c/o Università "Federico II", Napoli.

1. Il caso concreto.

L'occasione per la presente riflessione viene fornita da una decisione da parte del giudice adito con l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. in materia di spese straordinarie di mantenimento di minore², in cui il Tribunale procede prima a descrivere e differenziare la tipologia delle ipotesi di opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile, individuandone l'elemento distintivo nella diversa contestazione che l'opponente formula attraverso il ricorso a ciascuno dei mezzi in questione, e poi, ribaditi i necessari requisiti che un titolo deve possedere per valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., procede alla verifica della idoneità o meno di quello concretamente azionato dal creditore opposto.

In occasione di tale verifica, il Tribunale, da un lato, ha rilevato la non idoneità, nel contesto della vicenda sottoposta alla sua cognizione, del titolo stesso – si trattava di un decreto di omologazione di una separazione consensuale – e, dall'altro ha ribadito che, in relazione al titolo esecutivo, vige il principio della autosufficienza, il che esclude che in sede esecutiva possa procedersi ad integrazioni documentali del titolo medesimo.

Con tale statuizione il giudice innanzitutto mostra di aderire al prevalente orientamento di legittimità che esclude che il decreto di omologa della separazione, nella parte in cui pone a carico del genitore non affidatario l'obbligo di contribuire a rimborsare all'altro genitore le spese straordinarie da quest'ultimo affrontate per i figli, sul rilievo che, in relazione alle stesse, l'obbligazione di rimborso risulta non determinata e nemmeno determinabile, ma richiede, altresì, di essere documentalmente provata mediante la produzione di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute, con la conseguenza che, proprio in forza del richiamato principio di autosufficienza, difetta uno dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., ovvero la certezza del diritto azionato; logica conseguenza di tale ricostruzione, allora, appare il rilievo, contestualmente formulato, per il quale, in tal caso, il creditore altra strada non ha che procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, senza incorrere, ad opinione di scrive, in potenziali contestazioni di duplicazione dei titoli, abuso del processo *et similia*.

In tal modo, al tempo stesso, il giudice fissa un principio che, a ben vedere, si rivela in possesso di una valenza che va ben al di là dello specifico caso concreto, affermando, in sostanza, che l'atto di precetto non può servire ad integrare un titolo carente, nemmeno se in esso – come nel caso deciso – vengano richiamati, ma non prodotti agli atti di causa, quei documenti (scontrini di farmacia e ricevute di prestazioni sanitarie) che, nelle intenzioni del creditore opposto, avrebbero dovute giustificare la propria pretesa, realizzando sostanzialmente una eterointegrazione documentale di un titolo che, sul punto nulla aveva statuito e, del resto, a ben vedere, proprio nulla avrebbe potuto statuire, in realtà; in conseguenza, il credito azionato è stato ritenuto, stante tale impossibilità di colmare con il precetto le lacune del titolo, carente di prova.

² Trib. Nocera Inferiore, 19 giugno 2014, est. dr. Cappiello, reperibile in banca dati *Pluriscedam.utetgiuridica.it*.

Infine, correttamente il Tribunale rileva che l'eventuale accoglimento di una contestazione circa l'eccessività della somma precettata non comporta la caducazione del precetto nella sua interezza, potendo invece il giudice dell'esecuzione ridurre l'ammontare della somma medesima, decurtando gli importi delle somme che ritenga illegittime e/o non dovute., per cui il processo viene definito con una pronuncia di parziale accoglimento dell'opposizione che, tuttavia, come lo stesso giudice rileva, non preclude affatto al creditore di agire per il residuo importo precettato.

In definitiva, lo spunto che detta decisione fornisce è quello per approfondire se sia possibile o meno, per il giudice dell'esecuzione prima, e per quello dell'opposizione all'esecuzione successivamente adito, nell'ambito di quello che è il potere/dovere, pacificamente riconosciutogli da dottrina e giurisprudenza, di verificare l'idoneità o meno del titolo azionato dal creditore³, possa o meno – ed in caso affermativo, *quomodo* – procedere ad integrare un titolo incerto e/o carente, rilevandosi sin da ora, come meglio si proverà ad evidenziare *infra*, che sul punto si riscontrano contrasti dottrinali e giurisprudenziali, previa una breve analisi delle procedure di opposizione all'esecuzione.

2. Le opposizioni all'esecuzione. Brevi cenni.

Come giustamente si afferma in dottrina, se appare indiscutibile che l'organo preposto dallo Stato allo svolgimento del processo di esecuzione deve verificare la sussistenza del titolo esecutivo, non può, invece, ritenersi che il medesimo sia gravato dall'ulteriore compito di accertare anche che il credito per il quale si proceda effettivamente esista, vista la chiara scelta fatta dall'ordinamento in direzione dell'autonomia e distinzione tra processo di cognizione e processo di esecuzione⁴, dato che mediante il ricorso a tale ultimo procedimento, il creditore chiede al giudice che lo sovrintende di assicurare che il diritto di cui egli si assume titolare, come rappresentato dal titolo, venga concretizzato proprio secondo detto processo⁵; di contro, il predetto giudice non è, invece, chiamato ad accertare e verifica la statuizione contenuta nel titolo, non essendogli dalla legge assegnato tale compito⁶, in quanto il titolo si rivela autosufficiente al fine di realizzare la concreta attuazione, in forma esecutiva, dell'accertamento in esso contenuto⁷.

Del resto, secondo un autore in precedenza citato, è proprio l'esistenza delle opposizioni all'esecuzione, aventi natura di processi dichiarativi esterni a quello esecutivo, che rappresenta la chiara prova che il credito (*rectius*, la sua esistenza) non costituisce elemento costitutivo dell'azione esecutiva, visto che,

3 Di accertare, cioè, se il titolo, oltre ad essere tale per l'accertamento in esso contenuto, possa dirsi anche esecutivo, cioè in possesso dei requisiti per porsi validamente a fondamento di un'azione esecutiva.

4 BOVE M, *Sull'oggetto delle opposizioni di merito*, in *Il Processo Esecutivo, Liber amicorum Romano Vaccarella*, a cura di B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. Tiscini, Padova, 2014, p. 777 e ss.

5 MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1978, III, p. 31 e ss.

6 MANDRIOLI C., *op. loc. cit.*

7 LIEBMAN E. T., *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1931, p. 128 e ss.

per discutere intorno alla sua esistenza o meno, si deve uscire dal processo esecutivo⁸, trovandosi infatti la sede naturale per simile discussione in quelle parentesi di cognizione rappresentate appunto dalle opposizioni esecutive, dal momento che, come affermano altri, il diritto del debitore di contestare, mediante il ricorso alle opposizioni esecutive, lo speculare diritto del preteso creditore di agire in via esecutiva trovano entrambe fondamento nella circostanza per cui, al fine di agire *in executivis*, occorre che esista non solo il titolo esecutivo, ma anche il diritto di credito⁹.

Fermo quanto sopra, appare opportuno un brevissimo richiamo al titolo esecutivo ed ai suoi caratteri, per meglio comprendere, poi, il ruolo concretamente svolto dai singoli processi di opposizione.

La prevalente dottrina, invero, invero, attribuisce al titolo una duplice funzione, in quanto costituente, da un lato, l'atto con il quale un diritto viene accertato oppure una sanzione viene applicata mentre, per altro verso, viene ad esso attribuita una funzione di documentazione, poiché appunto esso fornisce la prova dell'esistenza di quanto in esso accertato¹⁰; come altri sostengono, esso rappresenta un documento che, secondo la vigente legislazione processuale, integra e comprova quell'atto di accertamento di una situazione giuridica che esso al tempo stesso contiene, integrando e rappresentando il diritto alla prestazione¹¹, per cui esso al tempo stesso individua e documenta un diritto in funzione della sua concreta realizzazione in un momento successivo, mediante il ricorso dall'organo dello stato che si occupa del processo di esecuzione; per altra opinione, poi, titolo e documento non sono la stessa cosa, non sono sovrapponibili se non esclusivamente in senso formale, cioè dal solo punto di vista della documentazione del primo tramite il secondo, in quanto è il documento il presupposto che permette di ricorrere all'organo statale preposto - cioè al giudice dell'esecuzione - per chiedere di realizzare, in pratica, quel contenuto di accertamento e/o condanna che il titolo possiede e rappresenta¹²; in definitiva, può affermarsi che *nulla executio sine titulo*, o in assoluto, poiché ove il titolo manchi del tutto risulta impossibile avviare un'azione esecutiva, ovvero in un senso relativo, perché ove il titolo sussista, esso comunque delimita l'estensione dell'azione concretamente eseguibile, in quanto, agendo *in executivis*, non è possibile oltrepassare la portata obiettiva di esso¹³; quindi, il titolo rappresenta, al tempo stesso, *condicio sine qua non* e limite di ogni azione esecutiva.

Ancora, secondo la giurisprudenza esso rappresenta elemento indefettibile per fare in modo che il debitore adempia alla propria obbligazione, di guisa che il diritto che esso rappresenta deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., per cui deve presentarsi *certo*, dunque pacifico nella sua esistenza), determinato nel suo ammontare, cioè *liquido*, infine *esigibile*, dunque non sottoposto a condizione oppure termine, di guisa che esclusivamente nel caso

8 BOVE M, *op. loc. cit.*

9 ROMANO A.A., *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, Napoli, 2008, 21.

10 MANDRIOLI C., *L'azione esecutiva*, Milano, 1955, p. 327; ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, p. 67 e ss.; MAZZARELLA F, TESORIERE G., *Guida al processo civile riformato*, Padova, 2013, p. 427.

11 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso di diritto processuale civile*, Padova, 2010, p. 770 e ss.

12 CASTORO P., *Il processo di esecuzione nei suoi aspetti pratici*, Milano, 2002, p. 7 e ss.

13 CAPPONI B., *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in *Corriere giur.*, 2012, 1169.

in cui il diritto presenti tutte le richiamate caratteristiche, esso potrà ricevere tutela ed attuazione *in executivis*¹⁴.

Ne consegue, allora, che l'attività esecutiva serve a realizzare il credito, e tuttavia l'esistenza o meno del credito non costituisce elemento in grado di qualificare dall'interno tale attività, e, quale inevitabile conseguenza, se è indubbio che possono essere assoggettati ad esecuzione forzata solo i beni di pertinenza del debitore, altrettanto indubbio è che l'organo statale deputato allo svolgimento dell'attività esecutiva vi procederà senza avere preventivamente accertato che i beni aggrediti si appartengano effettivamente al debitore¹⁵; allora, è proprio questo ciò che giustifica l'esistenza delle opposizioni di merito, che sono strumenti cognitivi che affrontano il problema dell'esecuzione forzata dal punto di vista del diritto sostanziale, che ben potrebbe rivelare la sussistenza di una ingiusta ed illecita aggressione al patrimonio del debitore, anche se formalmente corretta dal punto di vista del processo esecutivo¹⁶; infatti, se è indiscutibile che l'organo statale che procede all'esecuzione non compie alcuna preventiva verifica né sull'esistenza o meno del diritto per cui procede, e nemmeno sulla effettiva appartenenza, o meno, dei beni aggrediti al debitore esecutato, dette opposizioni costituiscono il rimedio fornito dal sistema a tale ultimo soggetto per contrastare ed inibire quell'azione esecutiva che, se pur legittima dal punto di vista processuale, si riveli invece illecita da quello sostanziale¹⁷, o perché, ad esempio, il diritto che si intende attuare *in executivis* non sussiste, oppure perché i beni aggrediti, in realtà, non appartengono al soggetto qualificato come debitore.

Del resto, il giudice dell'esecuzione, come afferma la S.C., essendo il titolo esecutivo condizione irrinunciabile dell'azione esecutiva, poiché d'ufficio deve procedere a verificarne esistenza e validità, ne dovrà dichiarare l'inesistenza ove il medesimo risulti privo dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio nel caso di atto di precetto intimato sulla scorta di assegno bancario privo della data, poiché non costituente valido titolo, in assenza di essa, con conseguente declaratoria di nullità del precetto;¹⁸ inoltre, sempre per i giudici di legittimità, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere (con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione) di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto¹⁹; orientamento, questo, di recente ribadito dalla S.C., con l'affermare che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata contestazione del credito predetto da parte del debitore – cui spetta il potere di farlo – di guisa che il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, risulta pienamente legittimato, con

14 Trib. Milano, sez. III, 17 maggio 2010, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it.*, voce *obbligazioni e contratti*.

15 BOVE M., *op. cit.*, 779.

16 BOVE M., *op. loc. cit.*

17 BOVE M., *op. loc. cit.*

18 Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1337, in *Foro it.*, Rep., 2000, voce *Titoli di credito*, n. 26.

19 Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, in *CED*, Cassazione, 2011.

motivazione adeguata, ad eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore²⁰; significativo appare il fatto che, in tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non operante il principio di non contestazione.

Pertanto, può concludersi nel senso di ritenere - in accordo con l'autorevole opinione sopra richiamata - che alle opposizioni di merito è da riconoscersi natura di processi dichiarativi, caratterizzati da un oggetto sostanziale che, se da un lato esula dai compiti istituzionalmente riservati all'organo statale cui compete il processo esecutivo, dall'altro invece si rivela in grado di incidere direttamente sull'attività svolta da quest'ultimo, in termini di accertamento della correttezza o meno della stessa²¹; il fine che dette opposizioni perseguono è quello di arrestare del tutto, o comunque limitare, l'azione esecutiva sui beni del debitore, al fine di impedire che tale azione, se compiuta del tutto o, quantomeno, in parte, illegittimamente, arrivi al suo compimento, con tutte le conseguenze per il debitore, per cui le stesse possono essere utilizzate sia quando un'azione esecutiva che il debitore ritenga illegittima è stata solo preannunciata ma non ancora eseguita, sia anche quando la stessa è stata avviata, sia, infine, quando non è stata ancora portata a termine²²; ed infatti un ulteriore elemento a conferma dell'autonomia tra i due giudizi, secondo autorevole dottrina, è costituito proprio dalla disciplina della sospensione del processo esecutivo, sul rilievo che la mera proposizione di una opposizione non giustifica, di per sé sola, l'ottenimento della sospensione dell'esecuzione, essendo invece indispensabile, a tal fine, una valutazione caso per caso, da parte del giudice dell'esecuzione, degli eventuali motivi che possano giustificare o meno l'accoglimento di una richiesta in tal senso²³.

Sempre parlando di autonomia, occorre tenere presente che, secondo altra opinione, le opposizioni esecutive sono sì autonome rispetto ai giudizi di cognizione ordinaria nei quali il titolo esecutivo si forma, ma si tratta di un'autonomia che attiene al solo profilo strutturale, cioè al fatto che i due giudizi in questione sono tra loro indipendenti, ma non si estende, invece, anche al diverso profilo funzionale²⁴; infatti, da tale ultimo punto di vista, nei giudizi di opposizione all'esecuzione non risulta possibile modificare il contenuto dei provvedimenti cognitivi ormai consolidati, né incidere sulle vicende del processo di cognizione ancora in corso, nel quale un titolo, anche se provvisorio, è venuto ad esistenza, potendo l'esito del giudizio di opposizione incidere solo sul processo esecutivo nelle more avviato in forza del richiamato titolo provvisorio²⁵, come nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, che potrà produrre i suoi effetti solo sul richiamato processo di esecuzione. Ne consegue, allora, secondo l'opinione da ultimo richiamata, che l'autonomia strutturale del giudizio di opposizione all'esecuzione, come innanzi descritta, da un lato esclude la possibilità di un concorso tra opposizione all'esecuzione e mezzi ordinari di impugnazione, mentre, dall'altro, conferma che simile

20 Cass. civ., sez. VI (3), ord., 17 novembre 2014, n. 24637, in *CED*, Cassazione, 2014.

21 BOVE M., *op. cit.*, 780.

22 BOVE M., *op. loc. cit.*

23 VERDE G., *Diritto processuale civile, 2, Processo di cognizione*, Bologna, 2010, 127.

24 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, p. 843.

25 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. cit.*, 844.

esclusione, con la conseguente limitazione dei motivi di opposizione, vale solo nei confronti dei titoli esecutivi di origine giudiziale, poiché invece con riguardo ai titoli di origine differente, proprio per il fatto che essi non nascono da un processo di cognizione, i motivi di opposizione non incontrano preclusione alcuna, essendo possibile scrutinare e contestare il titolo anche in ordine al merito del suo contenuto²⁶; va detto, infine, che si registra anche una posizione, indubbiamente minoritaria in seno alla dottrina, che, andando controcorrente rispetto alla ricostruzione largamente accolta circa la natura delle opposizioni esecutive, considera queste ultime come processi esecutivi anch'esse, e non fasi autonome di cognizione, sul rilievo per cui, in sostanza, esse non sarebbero da ritenersi autonome ed esterne al processo esecutivo, in quanto costituenti, invece, delle potenzialità sempre presenti, anche se in forma latente, nel processo esecutivo, dato che il creditore potrà, di fatto, affermarsi tale e conseguire la soddisfazione del proprio diritto solo se riuscirà a superare positivamente anche la eventuale, ma sempre incombente, fase dell'opposizione.²⁷

2.2 L'opposizione ex art. 615 c.p.c.

La norma in questione disciplina sia l'ipotesi dell'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, sia l'ipotesi in cui si contesti la modalità di svolgimento del processo esecutivo, con specifico riguardo alla impignorabilità dei beni aggrediti.

L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata e ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata; in tale giudizio, strutturato come un processo ordinario di cognizione, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale, come ritiene pacificamente la giurisprudenza di legittimità²⁸; con riguardo all'oggetto di tale giudizio, va evidenziato che, secondo la S.C., in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione²⁹; a tanto consegue che, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in

26 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. cit.*

27 MAZZARELLA G., TESORIERE F., *Guida al Processo Civile Riformato*, Padova, 2013, p. 425.

28 Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24047, in *CED*, Cassazione, 2009.

29 Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977, in *CED*, Cassazione, 2012.

violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità *ex tunc* dell'esecuzione³⁰.

Secondo autorevole dottrina, non rileva che non vi sia un'esecuzione avviata, per escludere, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la sussistenza in capo al debitore dell'interesse a proporre opposizione all'esecuzione, in quanto è proprio la notifica dell'atto di precetto che determina, *ex lege*, il sorgere di tale interesse, vista la previsione contenuta nell'art. 615 c.p.c., a maggiore ragione, poi, ove si consideri che con tale atto stragiudiziale, ma prodromico all'esecuzione, il creditore anticipa al debitore, nelle forme di legge, la propria inequivoca volontà di procedere ad esecuzione forzata³¹.

Detta opposizione, al pari di quella disciplinata dall'art. 617 c.p.c., rappresenta una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, poiché, come afferma la S.C., l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione, in quanto l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente.³²

Come riconosce la dottrina, l'oggetto di tale contestazione può riguardare: i) l'esistenza, tra le parti, del rapporto di credito/debito, ipotesi in cui il debitore opponente contesti, in capo al procedente, la effettiva titolarità del diritto di credito azionato, oppure, deduca, nei propri confronti, il difetto della titolarità passiva rispetto alla pretesa azionata dal creditore medesimo³³; ii) l'inesistenza, invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo, deducendo che il titolo risulti viziato *ab origine* (come nel caso in cui il titolo si riveli irrimediabilmente incerto nella individuazione del destinatario passivo dell'accertamento e/o comando in esso contenuto) oppure inficiato da vizi sorti *ex post* (come invece accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui, concesso provvisoriamente esecutivo un decreto ingiuntivo, ed avviata esecuzione sulla base del medesimo, nel corso del giudizio di opposizione avverso il predetto titolo, ne venga sospesa l'efficacia esecutiva provvisoria)³⁴; iii) l'inesistenza, invalidità ovvero inefficacia del diritto documentato nel titolo azionato, anche se, ove si tratti di titolo giudiziale divenuto definitivo, oppure comunque risulti ancora pendente il giudizio di cognizione in cui il titolo medesimo si è originato, è preclusa la possibilità di dedurre contestazioni di merito (siccome riservate ai soli giudizi di cognizione ivi indicati), di guisa che la contestazione potrà riguardare esclusivamente fatti, rilevanti ex art. 2697, 2° comma c.c. (ad esempio un transazione, un pagamento piuttosto che una novazione dell'obbligazione), venuti ad esistenza in epoca posteriore alla formazione del titolo³⁵; iv) infine, la non pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, con cui il debitore nega il diritto di agire in *executivis* su determinati beni, deducendo che gli stessi non sono assolutamente aggredibili, ovvero lo sono solo in parte, come ad esempio

30 Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977, *cit.*

31 MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2007, 181 e ss.

32 Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, *cit.*

33 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, p. 846.

34 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. cit.*

35 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. cit.*

gli stipendi ed i crediti alimentari per la parte non eccedente il quinto³⁶, come nel caso di : 1) cose dichiarate impignorabili da specifiche disposizioni di Legge (l'usufrutto legale, ex art. 326 c.c.); 2) cose mobili assolutamente impignorabili, ex art. 514 c.p.c., quali ad esempio i beni indispensabili per l'esercizio della professione; 3) cose mobili relativamente impignorabili, ex art. 515 c.p.c., quali ad esempio le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, che possono essere pignorate separatamente dall'immobile solo ove manchino altre cose mobili; 4) le cose pignorabili solo in particolari circostanze di tempo, ex art. 516 c.p.c., come ad esempio i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, oppure i bachi da seta.

Tale accertamento, per la S.C., va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio, in quanto l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione³⁷. Inoltre, sempre la S.C. afferma che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, trattandosi di vicende in grado di causare entrambe l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*, poiché un valido titolo esecutivo costituisce presupposto indefettibile dell'azione esecutiva stessa³⁸. Del resto, che anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa, al pari di quello dell'esecuzione, legittimamente procedere *ex officio* a verificare se ed in che limiti il titolo azionato effettivamente esista appare pacifico per la dottrina, in quanto, diversamente opinando, non potrebbe negarsi che il giudizio di opposizione all'esecuzione risulterebbe dipendente da quello di esecuzione, dal momento che l'esito del primo sarebbe inevitabilmente differente in ragione dell'utilizzo o meno, da parte del giudice del secondo processo, del potere officioso di verifica del titolo³⁹; tuttavia, il concreto esercizio di tale potere non è senza limiti, dal momento che, come affermato dalla S.C., in tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.⁴⁰; logico corollario di tale ricostruzione è dalla S.C. individuato nella conseguenza per cui, allorché nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del

36 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. cit.*

37 Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610, *cit.*

38 Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22430, in *Foro it.*, Rep., 2004, voce *Esecuzione civile*, n. 49.

39 ARIETA G., DE SANTIS F., *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di L. Montesano e G. Arieta, III, 2, Padova, 2007, 1664 e s s.

40 Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541, in *CED*, Cassazione, 2011.

titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione⁴¹.

Peculiare risulta, invero, l'atteggiarsi del contraddittorio nel processo di opposizione ex art. 615 c.p.c., dal momento che nel processo esecutivo esso si svolge in modo diverso da quanto accade nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo mentre, dall'altro, proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, consentendogli invece di avvalersi esclusivamente del rimedio dell'opposizione⁴²; dunque, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, per cui le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda⁴³; consegue a tanto che all'opponente è preclusa la possibilità di mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio, principio che ha trovato applicazione, ad esempio, con riferimento all'ipotesi dell'eccezione sulla impignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, che, per la S.C., deve essere sollevata sin da subito, e che invece, ove sia stata proposta solo con la comparsa conclusionale, va rigettata siccome tardiva e quindi inammissibile⁴⁴; analogamente, la S.C. ha escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice fosse obbligato a rilevare, d'ufficio, il motivo di opposizione relativo alla carenza originaria del titolo esecutivo, dedotto dall'opponente solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio, ed attinente all'asserita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, atteso che l'opponente, al momento della proposizione dell'opposizione, non aveva contestato la validità ed efficacia del titolo, essendosi limitato a contestare soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi⁴⁵.

Tanto premesso, per consolidato orientamento della S.C., criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi viene individuato considerando che con la prima si contesta l'*an* dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo - e quindi, il *quomodo* della medesima - deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il precetto, il titolo

41 Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541, *cit.*,

42 Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279, in *CED*, Cassazione, 2010.

43 Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2011, ord., n. 1328, in *Giur.it*, 2011, 12, 2611.

44 Cass. civ., sez. VI, 20 gennaio 2011, ord., n. 1328, *cit.*

45 Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2011, n. 16541, in *CED*, Cassazione, 2011.

esecutivo e le relative notificazioni⁴⁶, per cui, nell'ipotesi, invero molto frequente, in cui il debitore esecutato deduca la violazione delle norme sulla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, la relativa opposizione andrà qualificata come opposizione agli atti esecutivi⁴⁷; inoltre, con successiva pronuncia i giudici di legittimità, nel ribadire che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi si impernia sul diverso obiettivo rispettivamente perseguito, nel senso che la prima investe l'*an* dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda investe il *quomodo* della medesima azione, riguardando, quindi, solo la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza invece contestare il potere dell'istante ad agire *in executivis*⁴⁸, ha rilevato come l'opposizione al precetto di rilascio basata su vizi formali del titolo esecutivo notificato e sulla nullità del precetto per omessa descrizione degli immobili di cui si chiede il rilascio, si configura come opposizione agli atti esecutivi⁴⁹; infine, con ancora più recente decisione, la S.C. ha affermato che, alla stregua dell'ampia formulazione dell'art. 615 c.p.c., l'oggetto dell'opposizione prevista dalla norma predetta va individuato nella contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il *quomodo* di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto⁵⁰.

Da tenere presente, poi, è il fatto che sia l'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia quella ex art. 617 c.p.c. non rientrano nella sospensione feriale dei termini processuali, nemmeno nella fase di impugnazione⁵¹; inoltre, sempre con riguardo alla eventuale impugnazione, va tenuto in doverosa considerazione che – essendo la relativa evenienza molto frequente nella prassi – ove una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione⁵²; altra tematica da tenere in considerazione in tema di opposizione a precetto attiene alla individuazione del criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale, dal momento che esso si identifica in quello del foro del luogo presso cui verrà svolta l'esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il criterio sussidiario è quello del foro in cui è stato notificato il precetto⁵³; il predetto criterio sussidiario è destinato a trovare

46 Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8112, in *Giur.it.*, Mass., 2006.

47 Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8112, *cit.*

48 Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24047, *cit.*

49 Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24047, *cit.*

50 Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2012, n. 20989, in *CED*, Cassazione, 2012.

51 Cass. civ., sez. VI (3), 22 ottobre 2014, n. 22484, in *CED*, Cassazione, 2014, secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario.

52 Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18312, in *CED*, Cassazione, 2014,

53 Trib. Reggio Emilia, 12 settembre 2014, in *Quotidiano Giuridico*, 2014.

applicazione non solo allorché siano state omesse, da parte del creditore intimante il precetto, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio siano stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori, per cui incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c., l'onere di dimostrare che nel diverso comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato⁵⁴, al fine di ottenere una declaratoria di incompetenza territoriale da parte del primo giudice; altra ipotesi esaminata dalla giurisprudenza con molta frequenza è senza dubbio quella relativa all'opposizione avverso l'esecuzione esattoriale; infatti, deve ritenersi correttamente qualificata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione con la quale l'opponente eccepisce l'inesistenza del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, dal momento che la contestazione cartella esattoriale da cui risulti l'iscrizione a ruolo di un importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, fondata su fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, deve esperirsi proponendo l'opposizione all'esecuzione per la quale è competente il giudice competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; inoltre, per la S.C. l'omessa notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio della cartella di pagamento, per cui il destinatario dell'atto di riscossione può esperire sia i rimedi del processo di opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., quanto l'iter di cui alla L. n. 689 del 1981⁵⁵, che risultano quindi alternativamente esperibili; sempre in tale ipotesi, dal punto di vista della qualificazione della relativa azione, per la S.C. la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis⁵⁶; inoltre, in tale ipotesi il giudice dell'opposizione a precetto, essendo la cartella esattoriale atto avente la medesima funzione del precetto, pur non potendo sindacare direttamente il titolo di natura giudiziale è, tuttavia, tenuto, a mente dell'art. 615 c.p.c., a verificare se in concreto sia stato fatto valere come titolo esecutivo un documento che non rientra tra quelli indicati dall'art. 474 c.p.c.⁵⁷.

Circa i rapporti tra processo di esecuzione e processo di opposizione va tenuto presente che le sorti del primo sono in grado di condizionare parzialmente l'esito del secondo, in quanto qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a

54 Trib. Reggio Emilia, 12 settembre 2014, *cit.*

55 Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2486, in *CED*, Cassazione, 2012.

56 Cass. civ., sez. VI, 23 novembre 2011, ord., n. 24753, in *CED*, Cassazione, 2011.

57 Trib. Milano, sez. III, 11 novembre 2011, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Opposizione a precetto*.

proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.⁵⁸

Con riguardo ad un'altra ipotesi di rilevante frequenza tra la casistica delle opposizioni all'esecuzione, ovvero quella dell'opposizione a precetto con la quale l'opponente contesta il proprio preteso debito, ovvero il suo ammontare come quantificato dalla controparte, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che, con il ricorso a tale strumento, l'opponente può sia spiegare richiesta di accertamento sull'inesistenza dell'azione esecutiva esercitata dal creditore istante, sia addurre, pur senza negare l'esistenza del titolo, motivi di contestazione del credito in essa consacrato o contestazioni circa la certezza, liquidità o esigibilità del credito⁵⁹; si verte, nella seconda ipotesi, nell'ambito di una vera e propria opposizione di merito che varia al variare della natura e del titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale) concretamente azionato⁶⁰.

Allora, in presenza di titolo giudiziale vige il principio secondo il quale al giudice dell'opposizione è preclusa la possibilità di esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco di esso che è fonte del diritto accertato, giacché ciò determinerebbe un'interferenza indebita in una materia devoluta esclusivamente alla competenza del giudice della cognizione, che ha definito il giudizio preordinato alla costituzione del titolo giudiziale medesimo, per cui l'opponente non può sollevare questioni assorbite dall'esistenza del titolo e in contrasto con il suo contenuto⁶¹; viceversa, egli potrà far valere eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla sua formazione, quali l'adempimento, la prescrizione e l'estinzione del debito, la compensazione fra crediti reciproci e la conseguente restituzione delle somme versate in eccesso⁶²; infine, va tenuto presente che, essendo, per costante giurisprudenza della S.C., consentita al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, dato che l'eventuale nuovo precetto sarebbe illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero importo, il debitore nel proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c., potrà legittimamente contestare gli importi precettati relativi alle spese dei

58 *Ex multis*, cfr. Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4411, in *CED*, Cassazione, 2013; Trib. Reggio Emilia, 26 maggio 2014, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it.*, voce *Opposizione a precetto*.

59 Trib. Palermo, sez. II, 27 marzo 2009, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it.*, voce *Esecuzione forzata*.

60 Trib. Palermo, sez. II, 27 marzo 2009, *cit.*

61 Trib. Palermo, sez. II, 27 marzo 2009, *cit.*

62 Trib. Palermo, sez. II, 27 marzo 2009, *cit.*

precetti precedenti, ma non potrà dedurre che tale condotta del creditore integri gli estremi del frazionamento del credito e l'abuso del diritto.⁶³

Infine, con riguardo all'ipotesi di opposizione proposta deducendo la impignorabilità dei beni, occorre rilevare che, in quella che risulta essere l'ipotesi più frequente, ovvero quella in cui oggetto del pignoramento sono beni utilizzati per l'esercizio di un'attività lavorativa, la S.C. ha affermato che, nel caso in cui con l'opposizione all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro⁶⁴; ne consegue, allora, che il debitore opponente deve allegare e provare che quello pignorato sia l'unico bene mediante il quale egli svolge la propria attività, come potrebbe essere, per esempio, il caso in cui sia stata pignorata l'auto ad un agente di commercio, ma non anche nel caso in cui detta attività sia svolta da una società, che disponga di un parco auto a tal fine.

Per concludere il discorso sull'opposizione ex art. 615 c.p.c., va brevemente ricordato che, per effetto della L. n. 80/2005, al primo comma della citata norma è stato aggiunto un capoverso, con il quale è stata riconosciuta, in favore del giudice dell'opposizione a precetto, la possibilità di sospendere, su istanza dell'opponente ed in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale viene preannunciata, tramite la notifica del precetto, l'esecuzione.

Come si afferma in giurisprudenza, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., come novellato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione, ed il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare, per cui risulta assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare⁶⁵; inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo data in sede di opposizione a precetto, come disciplinata dall'art. 615, comma 1, c.p.c., essendo inerente al titolo fatto valere e non già all'atto di precetto contestato, ha effetto oggettivo ed assoluto tra le parti, con conseguente preclusione, salvo reiezione dell'opposizione ovvero revoca del provvedimento di sospensione in sede di reclamo, non soltanto della specifica azione esecutiva minacciata col precetto contestato, ma, più in generale, dell'esercizio di qualsivoglia ulteriore azione esecutiva che si fondi sul titolo la cui efficacia sia stata sospesa⁶⁶; invece, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, come la sua sopravvenuta caducazione, implica l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc*, a nulla rilevando che esso sia successivamente venuto ad esistenza, tenuto conto che l'esistenza di un valido

63 Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2013, n. 19876, in CED, Cassazione, 2013;

64 Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12212, in Gius, 2004, 4, 498.

65 Trib. Monza, sez. III, 18 marzo 2008, in *Corriere del Merito*, 2008, 11, 1125.

66 Trib. Roma, sez. IV, 13 dicembre 2010, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Opposizione a precetto*.

titolo esecutivo rappresenta presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione esecutiva medesima⁶⁷; parte della dottrina, tuttavia, si mostra critica verso l'innovazione introdotta dal Legislatore del 2005, per un verso in quanto ritiene che il potere di sospendere, eventualmente, l'efficacia esecutiva dovrebbe spettare esclusivamente al giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo medesimo⁶⁸ e, per altro verso, sostenendosi che il potere riconosciuto ex art. 615 c.p.c. sarebbe quasi un doppione di quello previsto dall'art. 624 c.p.c. in favore del giudice dell'esecuzione, per cui, potendosi ritenere che, in realtà, il processo di esecuzione sia già iniziato attraverso la notifica dell'atto di precetto, non ravvisa l'utilità di una simile previsione⁶⁹.

E' evidente la differenza con l'ipotesi di cui all'art. 624 c.p.c., dal momento che nel primo caso ad essere sospesa è l'efficacia esecutiva del titolo, nel secondo la procedura esecutiva, e sulla prima provvede un giudice che si occupa di un procedimento di cognizione, qual'è quello che si apre per effetto di tale opposizione, mentre nel secondo è il giudice cui è stata assegnata la procedura esecutiva che vi provvederà.

Altra significativa innovazione introdotta nel 2009 riguarda il regime dell'impugnazione nei confronti della sentenza che definisce il giudizio di opposizione all'esecuzione, riforma che è tornata indietro rispetto a quanto stabilito nel 2006 (che l'aveva accomunata, sotto tale profilo, all'opposizione agli atti esecutivi, prevedendone, all'art. 616, 2° comma c.p.c., la non appellabilità) prevedendo nuovamente la sua impugnabilità (e quindi restituendo al relativo giudizio un secondo grado di merito) e superando quei dubbi di costituzionalità sollevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che, appunto, avevano dubitato che la previsione introdotta nel 2006 fosse conforme a costituzione per il fatto che, avendo l'opposizione all'esecuzione, sostanzialmente, ad oggetto una richiesta di accertamento dell'(in)esistenza del credito, da parte del debitore, non trovava alcuna giustificazione il fatto che, ove una simile azione fosse stata proposta dal debitore attraverso l'introduzione di un giudizio di cognizione ordinaria, il medesimo godeva di maggiore tutela, essendo il relativo giudizio caratterizzato da due gradi di merito, situazione invece esclusa per effetto della riforma del 2006, ove tale richiesta fosse stata formulata in sede di opposizione esecutiva; infatti, in particolare autorevole dottrina, subito dopo l'introduzione di tale riforma, ha avuto modo di affermare che l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. era sospetta di irragionevolezza nonché di contrarietà all'art. 3 Cost., dal momento che controversie aventi il medesimo oggetto (*id est* una richiesta di accertamento negativo di un credito) a seconda che le stesse fossero state introdotte nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, ovvero come parentesi di cognizione in un processo di esecuzione, ricevevano una tutela giurisdizionale diversa⁷⁰. Secondo altri, invece, sempre nella vigenza della riforma del 2006, erano da escludersi i problemi di costituzionalità in quanto la parte avrebbe potuto evitare la riduzione dei gradi di giudizio di merito, connessa all'utilizzo del rimedio dell'opposizione

67 Trib. Roma, sez. IV, 13 dicembre 2010, *cit.*

68 MENCHINI S., MOTTO A., *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 197 e ss.

69 BOVE M., *Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo*, in BALENA G., BOVE M., *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 303 e ss.

70 PROTO PISANI A., *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 214.

all'esecuzione, utilizzando il processo di cognizione ordinario per far accertare l'inesistenza del credito⁷¹; tale opinione, invero, non appare condivisibile ove si tenga presente che non sempre il debitore potrebbe trovarsi nella possibilità di fare una scelta del tutto autonoma, ben potendo verificarsi, invece, l'ipotesi in cui il medesimo sia obbligato a ricorrere a tale strumento per difendersi dall'azione esecutiva del creditore, come nel caso in cui, proposto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato lo stesso provvisoriamente esecutivo, il creditore inizi l'esecuzione ed il debitore, per difendersi, proponga opposizione all'esecuzione, che si concluda in tempi più rapidi rispetto al primo giudizio, con una sentenza sfavorevole al debitore; in tale ipotesi, allora, emergerebbe con evidenza l'irragionevolezza nonché l'ingiustificata disparità di trattamento tra due controversie aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, ove la riforma del 2009 non avesse dichiarato appellabile la sentenza che definisce il giudizio di opposizione all'esecuzione.

2.2. L'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Come si è visto in precedenza, e come afferma la dottrina, l'opposizione disciplinata da tale norma ha ad oggetto tutte le contestazioni con cui si lamenta la non regolarità, *ex ante*, degli atti preliminari all'esercizio dell'azione esecutiva nonché, ad esecuzione già avviata, degli atti interni al processo medesimo⁷²; del resto, già prima della riforma del 2006, autorevole dottrina individuava nel rimedio ex art. 617 c.p.c. la peculiarità di strumento di controllo di un singolo atto dell'esecuzione, articolato in un unico grado di merito, stante la sua non appellabilità⁷³.

Pertanto, il rimedio previsto nei due commi in cui si dipana l'art. 617 c.p.c., investe tutte le potenziali ipotesi in cui si contesti la regolarità formale del titolo e del precetto, e differenziandole a seconda che essa venga proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, oppure successivamente, nei confronti dei singoli atti di esecuzione, sempre nel medesimo termine dal loro compimento; diverso è il giudice competente, in quanto nel primo caso è quello indicato dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c., mentre nel secondo caso è quello dell'esecuzione; il termine, occorre tenerlo presente, è perentorio in entrambe i casi; dal punto di vista dei rimedi esperibili contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, va evidenziato che come rilevato dalla S.C., il sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617, e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che detti provvedimenti possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, altresì, che, in relazione agli stessi,

71 CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, *Le tutele*, Padova, 2006, 413 e ss.

72 SOLDI A.M., *Manuale dell'Esecuzione Forzata*, Padova, 2012, p. 1160.

73 VERDE G., *Profili del processo civile*, III, Napoli, 1998, p. 223 e ss.

possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.⁷⁴; tanto vale soprattutto per le ordinanze dichiarate dalla legge non impugnabili, da considerare immodificabili e irrevocabili da parte del giudice che le ha pronunciate, ma comunque suscettibili di opposizione ex art. 617⁷⁵; vi è da dire, poi, che, con l'introduzione della nuova regolamentazione delle controversie in sede di distribuzione, prevista dall'art. 512 c.p.c., il perimetro applicativo di tale strumento si rivela indubbiamente esteso, dato che detto rimedio trova applicazione anche nei confronti del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione in sede di risoluzione delle eventuali controversie insorgenti circa la distribuzione tra i creditori delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, di guisa che in tale giudizio si procede ad accertare, in punto *an* ed in punto *quantum*, la sussistenza o meno nonché l'entità del credito preteso da ognuno; ne consegue, allora, che, come afferma autorevole studioso, non può dubitarsi della piena rispondenza a costituzione di tale normativa, in quanto per le evidenziate ragioni - cioè per il fatto che, nel risolvere le controversie distributive, il giudice procede ad accertare la sussistenza o meno, nonché la misura di tale esistenza, dei diritti di credito pretesi da ognuno - risulta comunque assicurato un grado di giudizio a cognizione piena per l'accertamento dei vari diritti di credito⁷⁶.

In termini applicativi, va tenuto presente che, per effetto della riforma introdotta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, il novellato art. 617 c.p.c. si applica⁷⁷ anche alle opposizioni proposte contro gli atti esecutivi compiuti, anche nella vigenza della precedente disciplina, in procedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, e cioè il 1° marzo 2006, purchè l'opposizione sia stata proposta con citazione notificata (o ricorso depositato) dopo la predetta data e sempre che non sia decorso il termine di cinque giorni fino ad allora in vigore, come di recente ribadito dalla S.C.⁷⁸; inoltre in tale giudizio, ai fini dell'applicazione del termine lungo per l'impugnazione, ridotto a sei mesi dalla legge n. 69/2009, non si tiene conto della fase sommaria - destinata a concludersi con un provvedimento non impugnabile - bensì della data di introduzione del relativo giudizio di merito⁷⁹; anche in tale giudizio, al pari di quello di opposizione all'esecuzione, l'opponente è onerato di indicare il pregiudizio concreto che lamenti aver subito da un atto di esecuzione che assuma viziato e/o irregolare, poiché diversamente la sua opposizione sarà inammissibile; ad esempio, ove il giudice dell'esecuzione abbia, in sede di comparizione delle parti, adottato un provvedimento di assegnazione delle somme in assenza del debitore, in quanto

74 Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2502, in *Giur.it*, Mass., 2002.

75 Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2502, *cit*.

76 ORIANI R., *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104.

77 Giusta la previsione di cui all'art. 2, comma 3 sexies, del medesimo d.l. n. 35 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in seguito modificato dall'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge n. 23 febbraio 2006, n. 51.

78 Cass. civ., sez. VI(3), ord., 25 giugno 2014, n. 14376, in *CED*, Cassazione, 2014.

79 Cass. civ., sez. VI(3), ord., 12 dicembre 2012, n. 22838, in *Giur.it.*, 2013,1615.

il medesimo non aveva ricevuto regolare notifica del relativo provvedimento di fissazione di udienza, non è revocabile in dubbio che il provvedimento in questione sia stato adottato in assenza del contraddittorio, e quindi viziato sotto tale profilo, ma tuttavia il debitore che intenda impugnare il medesimo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è onerato, a pena di inammissibilità della relativa opposizione agli atti esecutivi, di indicare sotto quale concreto profilo quella la contestata violazione del principio del contraddittorio abbia pregiudicato il suo diritto di difesa, non potendosi limitare alla mera deduzione che il contraddittorio non sia stato rispettato, come conferma la S.C.⁸⁰; anche perchè non è certo inverosimile che il provvedimento in questione sia risultato, comunque, vantaggioso per il debitore, come nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo alla verifica del credito precettato e poi pignorato, abbia sensibilmente ridotto l'importo assegnato; ipotesi in cui, paradossalmente, il creditore procedente, indubbiamente legittimato ad impugnare ex art. 617 c.p.c. la relativa ordinanza di assegnazione, di certo non potrebbe farlo per una pretesa violazione del contraddittorio, per le stesse ragioni, innanzi evidenziate, che lo impediscono al debitore; sostanzialmente, come afferma la giurisprudenza, l'opposizione ai sensi dell'art. 617 rappresenta il mezzo idoneo a far valere le novità assolute dei singoli atti di esecuzione e non piuttosto quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione dell'opposizione medesima⁸¹; per tale ragione, a tale mezzo di gravame si dovrà quindi far ricorso per far valere l'inesistenza della notificazione, la quale, come è noto, ricorre quando la notifica manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge; comporta, invece, semplice nullità l'effettuazione di essa in luogo o a persone diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario;⁸² per concludere, va aggiunto che possono esservi anche ulteriori ipotesi in cui si riscontra una sovrapposizione con l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, dato che, come afferma la dottrina, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione proceda a rilevare, *ex officio*, che non sussistono i presupposti per l'azione esecutiva proposta, il creditore altro rimedio non potrà esperire che l'opposizione agli atti esecutivi⁸³, nonostante il fatto che, con essa, non andrà a contestare un provvedimento che ha deciso sulla regolarità o meno di un atto del processo esecutivo, bensì una questione di merito vera e propria, attinente alla verifica dell'esistenza o meno delle condizioni dell'azione esecutiva.

2.3 L'opposizione di terzo all'esecuzione.

80 Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22279, *cit.*

81 Trib. Monza, 29 ottobre 2012, in *IL Caso.it*, 2012, I.

82 Trib. Monza, 29 ottobre 2012, *cit.*

83 ORIANI R., *op. loc. cit.*, p. 616.

L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli art. 619 e ss. c.c., origina un processo di cognizione il cui oggetto è costituito dalla richiesta, svolta dall'opponente, di accertare la titolarità, in suo favore, del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale sui beni pignorati; in proposito, con l'escludere che i diritti derivanti dal contratto di locazione o di comodato possano ostacolare l'eventuale esecuzione e/o legittimare il relativo titolare a proporre l'opposizione dall'art. 619 c.p.c., la S.C., ha affermato che, affianco ai diritti previsti dall'art. 619 c.p.c., detta opposizione può essere proposta esclusivamente da colui che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente⁸⁴; infatti, secondo autorevole dottrina, la norma in questione non introduce una fattispecie esclusiva, per cui anche il titolare di un diritto di credito potrà ricorrere all'opposizione in questione, purchè il relativo diritto risulti prevalente rispetto a quello del creditore procedente.⁸⁵

Ne consegue, allora, innanzitutto che il terzo opponente non è parte del processo esecutivo ed, inoltre, che la legittimazione di quest'ultimo è limitata al solo profilo di merito della controversia, nel senso di dedurre e far accertare, appunto, di essere titolare di un diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, mentre gli è preclusa la sia possibilità di far valere eventuali vizi dell'azione esecutiva come proposta dal creditore procedente, sia di opporre l'eventuale invalidità del titolo azionato, in ragione della sua estraneità ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, come afferma la S.C.⁸⁶, che tuttavia prevede una deroga a tale limite nel caso in cui il titolo azionato sia rappresentato da una garanzia reale che conferisca al creditore un diritto di sequela, in quanto il terzo acquirente del bene vincolato risulta portatore di un interesse concreto, attuale e suo proprio, per eccepire l'eventuale invalidità del titolo, indipendentemente dalla pendenza del procedimento esecutivo⁸⁷; anche se il successivo art. 620 c.p.c. stabilisce che in caso di mancata sospensione dell'esecuzione da parte del giudice, ovvero di opposizione proposta dopo la vendita, il terzo potrà far valere i suoi diritti sul ricavato di essa, per la giurisprudenza di legittimità il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l'aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario⁸⁸; per la dottrina, poi, i soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo all'esecuzione possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti ipotesi: i) il terzo che deduce la titolarità in suo favore, di un diritto reale opponibile ai creditori e loro aventi causa; ii) il terzo che abbia usucapito il diritto di piena proprietà sul bene pignorato; iii) il terzo comproprietario, non esecutato, la cui quota, tuttavia, sia stata pignorata in danno del debitore; iv) il terzo che vanti diritti sul credito pignorato ovvero assegnato ex art. 547 c.p.c.; v) il terzo che ha trascritto, nei confronti del debitore pignorato, una domanda giudiziale in epoca anteriore al pignoramento; vi) il terzo che ha trascritto una domanda giudiziale dopo l'iscrizione ipotecaria, e tuttavia in data

84 Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17876, in *CED*, Cassazione, 2011.

85 ORIANI R., *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 636 e ss.

86 Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2009, n. 8397, in *Giur. it.*, Mass., 2009.

87 Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2009, n. 8397, *cit.*

88 Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2012, n. 19761, in *CED*, Cassazione, 2012.

anteriore rispetto al pignoramento; vii) l'acquirente del bene pignorato, la cui posizione è invero peculiare, in quanto al medesimo si riconosce la possibilità, con la richiamata opposizione, di opporre l'originaria inesistenza e/o l'assoluta nullità del vincolo pignorativo, nonché il diritto alla riscossione dell'eventuale esubero una volta soddisfatti, in sede distributiva, tutti i creditori⁸⁹; in definitiva, da tale punto di vista, si afferma che l'opposizione di terzo tardiva è suscettibile di trovare applicazione solo nel caso in cui ad essere stati sottoposti ad esecuzione siano stati beni mobili e/o crediti, e tanto sia nel caso in cui la vendita sia stata espletata in favore di un acquirente in buona fede, sia nel caso in cui, invece, tale ultimo soggetto sia stato in mala fede, ed il terzo non intenda rivendicare il bene, mentre la sua esperibilità è condizionata al limite temporale della definizione della fase distributiva, che segna la conclusione del processo esecutivo.⁹⁰

Secondo altra opinione, il fatto che l'art. 619 faccia riferimento ai beni pignorati, esclude la possibilità che il terzo possa azionare il rimedio previsto dalla norma sopra citata prima dell'inizio dell'esecuzione, nemmeno ove intenda conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (come l'art. 615 c.p.c. prevede, invece, in favore del debitore), per cui detta opposizione si ritiene non applicabile alle ipotesi di esecuzione in forma specifica, per le quali il rimedio è costituito dall'opposizione di terzo ordinaria, disciplinata dall'art. 404 c.p.c.⁹¹; inoltre, si tratta di un'opposizione con oggetto limitato, poiché essa non può riguardare il titolo esecutivo in quanto tale – che non produce, né può produrre, effetti nella sfera giuridica del terzo – essendo rivolta a contestare solo quegli atti di esecuzione che abbiano aggredito beni che il terzo deduca appartenergli⁹², per cui, ad esempio, è preclusa al terzo la possibilità di eccepire la impignorabilità dei beni aggrediti, ed il fatto che egli abbia proposto opposizione non può ritenersi costituire una sollecitazione al giudice onde questi proceda, *ex officio*, a verificare se i beni aggrediti siano o meno pignorabili⁹³; una peculiarità di tale giudizio è costituita, come afferma un'opinione innanzi richiamata, dal fatto che si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui è obbligatoria, in esso, la presenza del debitore esecutato, diretto destinatario della sentenza che lo conclude, dal momento che essa, in caso di accoglimento, contiene un duplice accertamento, il primo nei confronti del creditore, con natura endoprocessuale, della illegittimità dell'esecuzione in relazione all'oggetto di essa ed il secondo, nei confronti del debitore esecutato ma con efficacia di giudicato, in ordine alla provenienza, in capo al terzo opponente, del diritto di proprietà su quel bene che, invece, il creditore, aggredendolo *in executivis*, ha presunto essere di esclusiva titolarità del debitore esecutato⁹⁴; in sostanza, il fine perseguito da tale strumento è costituito dall'accertamento dell'esistenza o meno, in capo al terzo, del diritto di cui il medesimo deduce la titolarità in proprio favore, al solo scopo di verificare l'esatta o meno instaurazione del processo esecutivo e, nel caso in cui si accerti che esso sia stato erroneamente introdotto, impedire che

89 SOLDI A. M., *op. cit.*, p. 1312 e ss.

90 SOLDI A. M., *op. cit.*, p. 1323.

91 MAZZARELLA G., TESORIERE F., *op. cit.*, p. 516.

92 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, p. 856 e ss.

93 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. ult. cit.*

94 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. ult. cit.*

esso proceda⁹⁵; in conseguenza, l'accertamento che in tale giudizio si compie, con riguardo alla posizione soggettiva che il terzo assuma di vantare sul bene pignorato, rappresenta il presupposto per l'emanazione, in caso di esito positivo, di una pronuncia che escluda l'assoggettabilità ad esecuzione del bene aggredito con l'esecuzione;⁹⁶ è da riscontrare anche l'opinione di chi, pur se con specifico riferimento all'ipotesi dell'opposizione proposta dal terzo acquirente di un bene pignorato, ne esclude la legittimazione ad agire ex art. 619 c.p.c., ostandovi ragioni di economia processuale, ritenendo che, in tale ipotesi detto soggetto, onde evitare l'attivazione di meccanismi procedurali di maggiore complessità e, conseguentemente, una violazione del richiamato principio, dovrebbe avvalersi esclusivamente dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.⁹⁷.

Con riguardo ai rapporti con le altre opposizioni esecutive, va tenuto presente che, per la dottrina, mentre secondo alcuni vi sarebbe una sostanziale equivalenza tra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e quella ex art. 619 c.p.c., siccome accomunate, tra l'altro, sia dal fatto di essere entrambe giudizi di merito che si collocano al di fuori del processo di esecuzione, sia da quello di prevedere lo stesso strumento per impugnare il provvedimento che le definisce,⁹⁸ secondo altri i predetti mezzi si distinguono in ragione del fatto che la legittimazione a proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche quella ad avvalersi del rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., invece preclusa al soggetto che si avvale dell'opposizione di terzo all'esecuzione⁹⁹; del resto, la non accomunabilità dei due rimedi in questione trova ulteriore sostegno ove si consideri che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. prevede espressamente anche la possibilità di far valere l'impignorabilità del bene assoggettato ad esecuzione, invece preclusa al terzo che agisce ex art. 619 c.p.c.

L'art. 621 c.p.c., con specifico riguardo all'ipotesi in cui il pignoramento abbia riguardato beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del debitore, pone dei limiti, per il terzo opponente, alla possibilità di provare a mezzo testimoni di essere il proprietario di detti beni, con l'unica salvezza, per il terzo opponente, di appellarsi al criterio della c.d. *verosimiglianza*, che si fonda sulla professione oppure sul commercio esercitati dal terzo e dal debitore; per la S.C., in sostanza, il terzo potrà avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo¹⁰⁰; ne consegue, allora, che tanto più risultino assimilabili la professione ovvero il commercio esercitati dal debitore e dal terzo, tanto meno verosimile risulterà l'asserita, da parte del terzo opponente, titolarità in suo favore del diritto di proprietà sui beni pignorati mentre, per converso, più sono diverse le attività che tali soggetti

95 SOLDI A. M., *op. cit.*, p. 1308.

96 SOLDI A. M., *op. loc. cit.*,

97 CERRATO E., *La legittimazione attiva all'opposizione di terzo all'esecuzione nell'ambito dell'espropriazione forzata*, in *Rivista esecuzione forzata*, 2005, 296 e ss.

98 MICCOLIS G., *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, in *Rivista esecuzione forzata*, 2000, 191.

99 ORIANI R., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, p. 293.

100 Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9627, in *Arch. Civ.*, 2004, 517.

svolgono, maggiormente verosimile risulterà tale allegazione del terzo opponente; la ragione dei limiti posti dall'art. 621 c.p.c. viene in prevalenza individuata nella finalità di evitare che debitore e terzo si accordino in danno del creditore¹⁰¹, per esempio proprio sfruttando il criterio della verosimiglianza, per sottrarre beni di proprietà del primo alla garanzia prevista dal codice civile ex art. 2740 c.c.; al contrario, alla luce di tale criterio, è da escludersi la proprietà in capo al debitore nell'ipotesi in cui questi svolga attività di riparazione di autoveicoli, ma anche di vendita di tale genere di veicoli, ed il pignoramento abbia colpito un autoveicolo che, rinvenuto presso i suoi locali, il terzo deduca, con l'opposizione ex art. 619 c.p.c., essere di sua proprietà nonostante dalle risultanze PRA il medesimo risulti intestato al debitore, allegando e provando, con documento avente data certa anteriore, la titolarità in suo favore del diritto di proprietà su detto veicolo (ad esempio con la scrittura privata autenticata dal notaio) anche se non era stata ancora formalizzato il c.d. trasferimento di proprietà in suo favore, in quanto la relativa iscrizione ha efficacia di mera pubblicità dichiarativa, al fine di risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti successivi del bene medesimo, nonché il motivo per il quale detto bene si trovava ivi, dimostrabile ad esempio con la ricevuta di consegna del veicolo per la riparazione di esso; la giurisprudenza di legittimità conforta tale ricostruzione, con l'affermare che *"L'opposizione del terzo all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può essere fondata su un suo diritto di proprietà sugli stessi seguente la trascrizione dei beni a suo favore - nella specie l'iscrizione nel P.R.A. - perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà - bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall' art. 621 c.p.c."*¹⁰²; in conseguenza, secondo la dottrina, il terzo che assuma la titolarità, in proprio favore, del diritto di proprietà su di un bene mobile registrato rinvenuto in un luogo di pertinenza del debitore e sottoposto a pignoramento, per validamente superare la presunzione di appartenenza al debitore, non può limitarsi a produrre l'eventuale annotazione, in proprio favore, nei pubblici registri, essendo invece tenuto a provare in forma scritta l'acquisto nonché le ragioni per le quali detto bene era stato affidato al debitore¹⁰³; un ulteriore limite in tal senso, previsto dal successivo art. 622 c.p.c., che precludeva alla moglie convivente con il debitore la possibilità di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione riguardo ai beni pignorati nella casa di famiglia, è stato dichiarato incostituzionale,¹⁰⁴ per cui dal punto di vista della legittimazione all'utilizzo dello strumento ex art. 619 c.p.c., la moglie risulta equiparata, in positivo ed in negativo, ad ogni altro terzo. Con riguardo, poi, ai rapporti intercorrenti con l'azione revocatoria ordinaria, va rilevato come il creditore che abbia agito *in executivis*, di fronte all'opposizione proposta dal terzo ex art. 619 c.p.c., difetta di interesse, relativamente all'esecuzione in corso, ad agire con l'azione revocatoria ordinaria prevista dagli artt. 2901 e ss. c.c. (sia in via riconvenzionale, sia con giudizio autonomo), dal momento che, ove il terzo

101 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. cit.*, p. 858.

102 Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2004, n. 15569, in *CED*, Cassazione, 2004.

103 SOLDI A. M., *op. cit.*, p. 1329.

104 A seguito della decisione n. 143 del 15 dicembre 1967 della Corte Costituzionale.

veda accolta la sua opposizione, il creditore che abbia agito in revocatoria, anche ove la sua domanda venga accolta e, conseguentemente, l'atto impugnato sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, potrà agire in forma esecutiva soltanto nei confronti del terzo che aveva acquistato il bene con l'atto poi revocato, ma non potrà dare impulso alla originaria procedura esecutiva; in sostanza, risulterà legittimato esclusivamente ad iniziare una nuova esecuzione contro il terzo acquirente, non potendo invece proseguire quella avviata contro il debitore originario, a sua volta alienante con l'atto poi revocato; come conferma la S.C., con l'affermare che *"Il creditore pignorante, di fronte a un'opposizione di terzo ex articolo 619 del c.p.c., vanamente esperisce l'azione revocatoria ex articoli 2901 e seguenti del c.c., in quanto qualora detto terzo veda accogliere la sua azione ex articolo 619 del c.p.c. (essendo proprietario dei beni pignorati o titolare di altro diritto reale sui medesimi), anche in caso di vittoria (e, quindi, di dichiarazione di inefficacia ex articolo 2901 del c.c. dell'atto di disposizione de quo) potrà conseguire solo la possibilità di procedere esecutivamente nei confronti della parte acquirente (il terzo in questione); ma si vedrà comunque preclusa la possibilità di continuare a procedere contro il debitore esecutato (alienante); in altri termini potrà solo iniziare una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non potrà comunque continuare (con riferimento a detti beni) l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante"*¹⁰⁵.

3. La sospensione del processo esecutivo.

Come noto, l'art. 623 c.p.c., prevede che la sospensione può essere disposta dalla legge, ovvero dal giudice dinanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato ovvero anche da parte del giudice dell'esecuzione; ne consegue, allora, che sono in pratica tre le ipotesi in cui può verificarsi la sospensione del processo esecutivo (a parte l'ipotesi di cui all'art. 624**bis** c.p.c., in cui la sospensione viene richiesta congiuntamente da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo¹⁰⁶); l'art. 624 c.p.c. disciplina la possibilità, in presenza di opposizione all'esecuzione da parte del debitore nonché da parte del terzo, che il giudice disponga la sospensione del processo esecutivo, in presenza di gravi motivi, ed eventualmente imponendo una cauzione alla parte che ha formulato la relativa richiesta (comma 1); la norma prosegue individuando il reclamo cautelare come mezzo di impugnazione avverso il provvedimento che abbia concesso ovvero negato la sospensione (comma 2), nonché le conseguenze del mancato reclamo ovvero del rigetto di esso avverso l'ordinanza che ha disposto la sospensione (comma 3) ed, infine, l'eventuale estensione dell'ambito

105 Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14625, in *Guida al diritto*, 2004, 38,60.

106 In tal caso, il processo può essere sospeso sino a 24 mesi, per una sola volta, con ordinanza revocabile su eventuale istanza anche di uno solo dei creditori titolari, previo comunque contraddittorio con il debitore, ed il processo di esecuzione così sospeso proseguirà se la parte a tanto interessata, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione, avrà cura di presentare apposita istanza per la fissazione di un'udienza per la prosecuzione.

applicativo della norma ad altre ipotesi (comma 4); come afferma la giurisprudenza, la sospensione ha la funzione di coordinare il processo esecutivo con la definizione di un giudizio di cognizione il cui esito è ad esso pregiudiziale e, quando è disposta dalla legge, si è in attesa di definire un giudizio di cognizione avente ad oggetto una questione ritenuta pregiudiziale rispetto al processo esecutivo¹⁰⁷.

Dunque, possono aversi ipotesi di sospensione necessaria, in cui è la legge stessa che pone a carico del giudice dell'esecuzione di sospendere il processo, ove si verificano determinati eventi, come nel caso in cui l'azione esecutiva abbia interessato un bene indiviso, che dovendo necessariamente essere diviso comporta la necessità di sospendere il relativo procedimento esecutivo; altra ipotesi si verificava fino al 2011 per le procedure di pignoramento presso terzi, nel caso in cui doveva essere introdotto, ai sensi dell'art. 548 all'epoca vigente, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, con conseguente sospensione del processo esecutivo, previsione eliminata a partire dal 2012; parimenti necessaria è la sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale il titolo esecutivo viene impugnato, che può essere, ad mero titolo di esempio - e senza pretesa di completezza - il giudice dell'appello, ai sensi di eventuale istanza ex artt. 283-351 c.p.c., ovvero il giudice adito con l'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c.; discrezionale, invece, come si ricava dall'art. 623 c.p.c., è la sospensione del processo disposta dal giudice dell'esecuzione, in presenza dei presupposti previsti dal successivo art. 624 c.p.c. (gravi motivi ed eventuale cauzione, oltre ovviamente all'istanza di parte).

Come afferma la dottrina, i gravi motivi legittimanti l'accoglimento dell'istanza di sospensione sono quelli evincibili dalle motivazioni in fatto e diritto su cui l'opposizione si fonda, i quali consentono, in conseguenza, di formulare una prognosi di elevata probabilità di accoglimento dell'opposizione stessa, per cui gli stessi si pongono in stretto legame con i motivi di opposizione;¹⁰⁸ consegue a tanto, allora, che, di fatto, a presupposto indefettibile dell'eventuale decisione di sospendere il processo, si pone l'esistenza di seri e motivati dubbi sulla correttezza, intesa in senso ampio, dell'avviata azione esecutiva;¹⁰⁹ ed infatti, come afferma la S.C., la sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella sua originaria formulazione (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base della presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento;¹¹⁰ per la Corte, infatti, si deve, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale successiva opposizione agli atti esecutivi,

107 Trib. Napoli, 17 ottobre 2008, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Sospensione del processo*.

108 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. ult. cit.*, p. 867.

109 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., *op. loc. ult. cit.*

110 Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2008, n. 18856, in *Giur. it.*, Mass., 2008.

consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi "ratione praetii");¹¹¹ per altra opinione, non è possibile identificare e sovrapporre i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c. con quelli richiamati dall'art. 624 c.p.c., in quanto, in ragione delle diverse fasi in cui si trova il processo esecutivo (non ancora iniziato nel primo caso, già introdotto, invece, nel secondo, per effetto dell'avvenuto pignoramento, ad esempio), andrebbe riconosciuta una tutela differenziata nei confronti delle parti del processo esecutivo, valutando tale requisito con maggiore rigore nel caso di sospensione richiesta prima dell'avvio dell'esecuzione, ed in modo meno rigido se richiesta ad esecuzione già avviata, quando cioè il debitore ha già subito il pignoramento.¹¹²

La natura del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c. è dichiaratamente cautelare, come del resto indirettamente si ricava dal secondo comma della norma, che, come anticipato, prevede la sua reclamabilità ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., previsione con cui, in sostanza, il legislatore ha inteso assicurare una maggiore imparzialità della verifica circa la correttezza o meno del provvedimento di sospensione, per il fatto che lo stesso viene esaminato da un giudice diverso da quello che lo ha emesso, il che non era assicurato in precedenza, visto che il provvedimento in questione era ritenuto impugnabile con il rimedio ex art. 617 c.p.c.; per la giurisprudenza di legittimità, l'ambito temporale di applicazione del nuovo rimedio è stato definito e ricostruito con l'affermare che, in tema di opposizioni all'esecuzione, l'art. 2, comma 3-sexies, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006) va interpretato, tenendo conto del dato normativo letterale, nel senso che le ordinanze che provvedono sulle istanze di sospensione pronunciate dopo il 1° marzo 2006 sono sempre soggette al rimedio del reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., come richiamato dal testo riformato del secondo comma dell'art. 624 cod. proc. civ., essendosi ritenuta, per converso, inapplicabile, a tali ordinanze, l'ultrattività delle norme precedenti fissata, nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore di tali disposizioni;¹¹³ con successiva pronuncia, poi, si è chiarito che, avverso dette ordinanze, è da escludersi la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi¹¹⁴; in ogni caso, secondo la giurisprudenza, il provvedimento di sospensione del giudice dell'esecuzione non è integralmente anticipatorio, producendo effetti solo sul processo esecutivo, che viene sospeso, ed è di natura tale da richiedere necessariamente - ai fini della stabilizzazione degli effetti - un esito ulteriore¹¹⁵; esito, che, a seguito dell'introduzione dell'art. 624, co.3, c.p.c., viene individuato, in via alternativa, nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ovvero nell'estinzione della procedura esecutiva.¹¹⁶

111 Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2008, n. 18856, *cit.*

112 BALENA G., BOVE M., *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006. p. 300 e ss.

113 Cass. civ., sez. VI(3), 6 marzo 2012, n. 3498, in *CED*, Cassazione, 2012.

114 Cass. civ., sez. VI(3), 13 marzo 2012, n. 3954, in *CED*, Cassazione, 2012.

115 Trib. Brindisi, 4 dicembre 2012, in *IlCaso.it*, 2013, I.

116 Trib. Brindisi, 4 dicembre 2012, *cit.*

Deve poi osservarsi che la nuova formulazione dell'art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all'art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all'art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della l. n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell'art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell'art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi, come confermato dalla giurisprudenza¹¹⁷.

Circa la natura dei provvedimenti in questione, va detto che in dottrina si dubita della natura integralmente anticipatoria del provvedimento di sospensione, sul rilievo che essa, anche se arresta il processo esecutivo, non determina certo il venire meno del vincolo di indisponibilità effetto del pignoramento, per cui le si potrebbe riconoscere esclusivamente un più limitato effetto conservativo, volto cioè ad assicurare che la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione possa essere utilmente eseguita¹¹⁸; gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., in ogni caso, hanno valenza endoprocessuale, essendo limitati al solo procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza alcuna efficacia ed eventuale influenza su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti,¹¹⁹ in ogni caso, la giurisprudenza ammette l'esperibilità del reclamo cautelare anche nei confronti del provvedimento reso in sede di opposizione a precetto, indipendentemente dal contenuto - di accoglimento ovvero rigetto - dello stesso.¹²⁰

117 Trib. Bologna, sez. II, 13 giugno 2006, in *Redazione Giuffrè*, 2006.

118 CAPPONI B., *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo la riforma del 2006*, in www.judicium.it, par. 4.

119 Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537, in *Giur. it.*, Mass., 2009.

120 Trib. Torino, sez. III, 31 agosto 2012, in *ILCaso.it*, 2013, I, secondo cui "Deve condividersi l'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, in forza del quale il reclamo previsto dal combinato disposto degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell'esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall'art. 615, comma 1, c.p.c.. In primo luogo, infatti il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha evidente natura cautelare e, dunque, il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. deve ritenersi proponibile avverso tale provvedimento. In secondo luogo, si è anche correttamente osservato che l'ammissibilità del reclamo sulla decisione che concede o nega la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deriva, oltre che dalla natura cautelare della decisione, dal fatto che l'art. 624 c.p.c. si riferisce a tutte le decisioni in tema di istanze di sospensione, senza che rilevi che una esecuzione sia concretamente iniziata, e posto che in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto di difesa della parte interessata. Infine, deve osservarsi che la nuova formulazione dell'art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all'art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all'art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della legge n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell'art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell'art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi".

Secondo la dottrina assolutamente maggioritaria, tale rimedio è utilizzabile non nei confronti di ogni provvedimento che abbia disposto sulla sospensione (accogliendo ovvero rigettando la relativa istanza) bensì solo nei confronti di quelli emessi a contraddittorio pieno, cioè in udienza, mentre ne è preclusa la proposizione avverso i provvedimenti resi *inaudita altera parte*, per impugnare i quali, invece, bisognerà in sostanza aspettare il provvedimento reso nel contraddittorio delle parti che, rispettivamente, abbia revocato, modificato oppure confermato quello pronunciato in assenza di contraddittorio¹²¹; la dottrina, poi, si mostra in disaccordo circa la possibilità di reiterare l'istanza di sospensione nel corso delle varie fasi del processo di esecuzione, essendovi chi ritiene che, anche ad esecuzione iniziata, il potere di sospendere spetti esclusivamente al giudice dell'opposizione a precetto, sia in quanto ritenuto più idoneo alla relativa pronuncia, sia in quanto in tal modo si eviterebbe un'eventuale litispendenza, originata da una nuova opposizione, proposta stavolta dinanzi al giudice dell'esecuzione¹²²; di contro, si registra l'opinione di chi, sul presupposto che il provvedimento reso in sede di opposizione a precetto possiede natura cautelare anticipatoria, una volta che lo stesso sia stato negato, iniziata l'esecuzione ritiene preclusa al debitore la possibilità di chiedere nuovamente la sospensione al giudice dell'esecuzione;¹²³ la giurisprudenza sembra condividere tale orientamento dottrinale, ritenendo che, in sostanza, il giudice adito con l'opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c. sia condizionato dalla decisione già adottata da parte del giudice dell'opposizione a precetto sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria del titolo azionato;¹²⁴ particolare si rivela, poi, il caso in cui, proposta l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., prima che il giudice della relativa cognizione si pronunci sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, a fronte dell'avvio dell'esecuzione da parte del creditore, il debitore proponga analoga opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c., stavolta dinanzi al giudice dell'esecuzione, anche qui chiedendo la medesima sospensione, vedendosi rigettare la relativa richiesta prima che si sia pronunciato il giudice dell'opposizione a precetto, trattandosi di una ipotesi del tutto opposta rispetto a quella esaminata in precedenza; autorevole dottrina, in tal caso, ritiene che tale ultimo giudice ben potrebbe disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonostante il provvedimento contrario in tal senso, da parte del giudice dell'esecuzione, e tanto sul presupposto di una diversità di caratteri del relativo provvedimento, e cioè con efficacia singolare – quindi endoprocessuale

121 *Ex multis*, ORIANI R., *La sospensione dell'esecuzione (note sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)* in *Rivista esecuzione forzata*, 2006, 217 e ss.

122 ORIANI R., *op. cit.*, p. 234 e ss.

123 LOCATELLI F., *Il nuovo potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto*, in *Rivista diritto privato*, 2008, 85.

124 Trib. Nola, sez. I, 18 settembre 2008, in *Giurisprudenza di merito*, 2010, I, 59, in cui si è affermato che, allorché il giudice dell'opposizione ex art. 615, 1° comma c.p.c. abbia provveduto sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accogliendola, e, nelle more dell'adozione di tale provvedimento, il creditore abbia iniziato l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione, nel provvedere sull'istanza di sospensione della procedura avanzata dal debitore opponente, è vincolato dal provvedimento di sospensione in questione, per cui deve emanare, facendo applicazione analogica dell'art. 623 c.p.c., una pronuncia di sospensione esterna del procedimento mentre, nell'opposta ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a precetto abbia disatteso l'istanza ex art. 615, 1° comma cpv., dovrà rigettare siccome inammissibile l'eventuale istanza proposta dal debitore, che si fondi sui medesimi motivi di quella già rigettata in sede di opposizione a precetto.

– quello del giudice adito ex art. 615, 2° comma c.c., ed invece con efficacia generale quello del giudice dell'opposizione a precetto¹²⁵, anche perché come afferma altra opinione, il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e quello del giudice dell'opposizione all'esecuzione non sono tra loro concorrenti ed alternativi, bensì diversi, nel senso che quello attribuito al primo giudice è più ampio ed inglobante anche quello invece riconosciuto al secondo giudice,¹²⁶ il che legittima tale conclusione; disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 626 c.p.c. nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice, anche se l'efficacia del provvedimento di sospensione è solo endoprocedurale, per cui esso non produce, invece, alcun effetto né sull'astratta idoneità del titolo azionato di essere posto a base, eventualmente, di ulteriori azioni esecutive, né comunque su altri processi esecutivi già proposti in base al titolo medesimo, in quanto la *ratio* dell'art. 624 c.p.c. è quella di circoscrivere la sospensione esclusivamente di quell'azione esecutiva che è sfociata in quel procedimento in cui la sospensione è stata richiesta e poi disposta: sul punto, la S.C. ha precisato che gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti¹²⁷; disposta la sospensione, poi, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., una volta venuta meno la stessa, il processo di esecuzione deve essere riassunto o entro il termine perentorio che il giudice stabilisce, ovvero, in ogni caso, non oltre sei mesi da quando la sentenza di primo grado è divenuta definitiva, oppure, sempre nel medesimo termine, dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza di appello che abbia rigettato l'opposizione; in proposito, per la giurisprudenza di legittimità, in conseguenza dell'introduzione (disposta dal novellato art. 282 cod. proc. Civ.) del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 cod. proc. civ., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il "dies a quo" del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., nasce con la sua stessa pubblicazione¹²⁸; per concludere sul punto, va aggiunto che la sospensione del processo esecutivo si atteggia in modo differente rispetto a quella del processo ordinario di cognizione, dal momento che mentre il provvedimento che sospende quest'ultimo è impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, quello relativo al primo, invece, in ragione della sua natura cautelare non ammette il regolamento di competenza; ritiene infatti al riguardo la S.C. che, differenza della sospensione del processo di cognizione, l'ordinanza di

125 CONSOLO C., Nota a Trib. Vicenza, 5 aprile 2010, in *Rivista esecuzione forzata*, 2010, 731 e ss., cui *adde* COSSIGNANI F., *L'art. 624 c.p.c. dopo la legge 69/2009: i nuovi interrogativi e le questioni irrisolte*, in *Giur.it*, 2014, 4, par. 7 e nt. 50.

126 COSSIGNANI F., *op. cit.*, par. 7, nt. 48.

127 Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537, in *Giur.it*, Mass., 2009.

128 Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24447, in *CED*, Cassazione, 2011.

sospensione del processo di esecuzione non è suscettibile d'impugnazione, ex art. 295 c.p.c., con regolamento di competenza, neppure in via analogica; avverso tale provvedimento sono invece esperibili, secondo il regime normativo applicabile con riferimento alle sue applicazioni temporali, l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.¹²⁹.

Infine, va rilevato come, con la riforma del 2009, poi, risulta in sostanza capovolto l'interesse alla prosecuzione del giudizio, una volta disposta la sospensione dell'esecuzione, come infatti si rileva in dottrina; in proposito, si è affermato che, una volta che il giudice abbia sospeso il processo esecutivo e fissato il termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. per la introduzione della fase di merito dell'opposizione, ove il debitore non proceda alla introduzione di tale giudizio, il processo esecutivo si estingue, per cui una volta sospeso detto processo, l'effettivo interesse alla instaurazione della fase di merito dell'opposizione, in realtà, sussiste in prevalenza per l'opposto, piuttosto che per l'opponente, secondo la logica dei provvedimenti cautelari anticipatori;¹³⁰ da tale ricostruzione, allora, sembra ipotizzabile, quale valida strategia processuale per l'opponente, quella di puntare innanzitutto sulla sospensione del processo e poi – ovviamente ove riesca a conseguirla – sostanzialmente "accontentarsi" della sospensione ottenuta, omettendo di introdurre la fase di merito e, conseguentemente, determinando l'estinzione del processo esecutivo, con tutte le relative conseguenze a carico del creditore procedente.

4. Spunti di riflessione.

Per concludere, non sembra superflua una riflessione su quella che deve o dovrebbe essere la reale funzione e finalità del processo di esecuzione, alla luce di recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che paiono aver messo in discussione quelli che apparivano approdi ormai stabili ed incontestati.

In proposito, molto di recente la S.C., con una decisione delle sezioni semplici, pare nuovamente avere avallato l'orientamento palesato nel 2012 dalle Sezioni Unite,¹³¹ ribadendo come non possa ritenersi che titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., si esaurisca nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, ritenendo invece consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è

129 Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 2007, in *Rivista esecuzione forzata*, 2007, 4, 757.

130 COSSIGNANI F., *op. cit.*, par. 2.

131 Cass. civ., Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11067, in *Ammin.it*, 2012, 1166, in cui si è sostanzialmente affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.

formato¹³²; tanto è stato ritenuto possibile a condizione che le relative questioni siano state trattate nel corso del medesimo giudizio, e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo;¹³³ in senso contrario, invece, sia la giurisprudenza di merito, sia quella di legittimità, discostandosi dalla pronuncia del 2012 delle Sezioni Unite, avevano in precedenza sostenuto, invece, che un qualsiasi titolo, anche di formazione giudiziale, e dunque a maggior ragione se trattasi di un atto che si forma senza le garanzie tipiche del titolo giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base ad elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori;¹³⁴ si è affermato, in conseguenza, che il giudice deve limitarsi a svolgere solo una attività di interpretazione del titolo, finalizzata esclusivamente all'individuazione del contenuto nonché della portata precettiva del titolo, facendo riferimento solo al dispositivo ed alla motivazione, senza alcun riferimento ad elementi esterni¹³⁵.

Secondo alcuni, il radicale mutamento di indirizzo palesato dalle SS.UU. nel 2012 sarebbe da apprezzare in quanto, in tal modo, vi sarebbe stato il definitivo riconoscimento dell'attività di interpretazione del titolo compiuta oltrepassando i limiti del documento che lo consacra, siccome integrante un vero e proprio dovere del giudice dell'esecuzione, il cui assolvimento appare rivolto, nel rispetto del principio introdotto dall'art. 111 Cost., a conseguire la massima riduzione possibile delle occasioni in cui dal processo esecutivo debba farsi un passo indietro, ritornando ad una fase di cognizione, per accertare la reale estensione del comando contenuto nel titolo¹³⁶; risultato, questo, conseguibile ogni volta che, interpretando il titolo, il giudice dell'esecuzione riuscirà innanzitutto a stabilire quale sia il comando che il titolo realmente contiene e, su tale presupposto, giungere poi ad individuare estensione e limiti del comando in questione;¹³⁷ in tal modo, la S.C. avrebbe inteso contrastare e porre un freno agli atteggiamenti dilatori ed ostruzionistici attuati al solo fine di procrastinare al massimo l'adempimento della propria obbligazione e, specularmente, la soddisfazione della pretesa creditoria di chi è stato costretto

132 Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23159, in *CED*, Cassazione, 2014.

133 Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23159, *cit.*

134 Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, *ex multis* cfr. Trib. Trento, 8 novembre 2013, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Esecuzione forzata*; per quella di legittimità, Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8576, in *CED*, Cassazione, 2013, in cui si è affermato che "Un titolo esecutivo giudiziale che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori "dal dì del dovuto", senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, in quanto tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell'oggetto, viene meno alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile - cioè specifica e determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile - dell'esatta ragione del beneficiario della condanna e dell'oggetto di questa."

135 Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2013, n. 13811, in *Foro it.*, Rep., 2013, voce *Esecuzione in genere*, n. 54.

136 BELLE' R., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012*, in *Esecuzione forzata*, 2013, 1, 2 e ss

137 BELLE' R., *op. cit.*, p. 3.

a ricorrere al processo di esecuzione per il mancato adempimento spontaneo dell'obbligato¹³⁸; tale obiettivo, per il citato autore, i giudici di legittimità hanno inteso perseguire richiamando le parti ad un onere, nel loro interesse, di parlare chiaro, ciascuna con i rispettivi atti, perché tanto risponde al dovere, su di loro gravante, di comportarsi lealmente non solo al di fuori, ma anche all'interno del processo, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2 Cost;¹³⁹ inoltre, secondo altra opinione, l'assolvimento di tale dovere, per il giudice dell'esecuzione, risulterebbe anche più agevole ogni volta in cui il comando in cui il titolo esecutivo si sostanzia ed estrinseca abbia ad oggetto il denaro, in quanto in tali ipotesi non dovrebbe risultare molto difficile, per il giudice, rinvenire quegli elementi sulla scorta dei quali procedere ad integrare un titolo eventualmente carente in punto quantificazione e, conseguentemente, concretizzare l'attuazione del relativo diritto¹⁴⁰; orbene, dall'assolvimento di tale compito, che la richiamata opinione riconosce, per converso, essere suscettibile di divenire a mano a mano più gravoso tutte le volte in cui il comando contenuto nel titolo non riguardi mere somme di denaro, bensì attenga ad una situazione più complessa, quale ad esempio quella nascente dall'esecuzione di un obbligo di fare, ne discende che il giudice non potrà esimersi dal divenire effettivamente contitolare della regia giudiziaria, poiché solo in tal modo potrà essere, in sostanza, assicurata l'effettiva attuazione del comando;¹⁴¹ infine, per altra opinione l'effetto positivo ravvisabile nel riconoscimento, in favore del giudice dell'esecuzione, da parte delle SS.UU., del potere di procedere alla integrazione extratestuale del titolo si produce, da un lato, a beneficio del creditore, che risparmia tempo e fatica e, dall'altro, dal punto di vista del carico di lavoro degli uffici giudiziari, che risulteranno gravati da un minor numero di giudizi di cognizione¹⁴².

Orbene, se è indubbio che tale potere di integrazione extratestuale che le SS.UU. hanno inteso riconoscere al giudice dell'esecuzione (ma anche dell'opposizione all'esecuzione) risulta in grado di produrre risultati positivi in termini di riduzione del contenzioso e comunque della durata dei processi, indirettamente assicurando anche l'osservanza del principio del *giusto processo*, guardando la problematica da un diverso e speculare punto di vista, parimenti evidente appare il rischio, subito evidenziato dalla dottrina, di conseguenze pericolose e fuorvianti;¹⁴³ innanzitutto, in tal modo sembra volersi dubitare di quel dato, ormai acquisito, dell'autosufficienza del titolo, della sua natura, da tempo evidenziata da autorevole dottrina, di strumento che basta a sé stesso,¹⁴⁴ dato che, seguendo tale impostazione, se il titolo esecutivo, per assolvere al suo compito, necessita che il giudice dell'esecuzione intervenga, prima interpretandolo e poi integrandolo, non potrebbe che concludersi nel senso che esso non possiede i requisiti dell'autonomia e dell'autosufficienza.

138 BELLE' R., *op. loc. cit.*

139 BELLE' R., *op. loc. cit.*

140 GENTILE S., *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, in *Foro it.*, 2012, I, 3019, par. X.

141 GENTILE S., *op. loc. cit.*

142 ZUCCONI GALLI FONSECA E., *op. cit.*, 2.

143 CAPPONI B., *op. cit.*, 1176.

144 LIEBMAN E. T., *op. cit.*, p. 150 e ss.

Tanto porta, inoltre, a ritenere, quale ulteriore conseguenza, che dovrà allora dubitarsi anche dell'autonomia del processo esecutivo da quello di cognizione, dato che il primo viene prospettato, nella ricostruzione della S.C., quasi come costituente una naturale prosecuzione del secondo - un vero e proprio *secondo tempo*, tanto per utilizzare un'terminologia di matrice sportiva - nel quale risulti possibile colmare eventuali lacune del titolo; ancora, anche la certezza, quale requisito indispensabile del titolo, ex art. 474 c.p.c., viene pesantemente messa in discussione proprio sulla scorta di tale differente ricostruzione dei rapporti tra cognizione ed esecuzione, come innanzi evidenziata; non può dubitarsi, infatti, che l'astrattezza dell'azione esecutiva, al pari dei requisiti che la norma sopra richiamata richiede in relazione al diritto di credito che il titolo rappresenta, ben lungi dal rivelarsi requisiti di mera forma, al contrario costituiscono il presupposto cardine previsto dal codice di procedura per l'esecuzione, in quanto, tutte le volte che, nel titolo, il diritto non risulti individuato in modo sufficientemente preciso, ne risulterà conseguentemente messa in discussione l'astrattezza, per cui, in assenza del contraddittorio sul punto con il debitore dinanzi al giudice, l'azione esecutiva avviata sul patrimonio di questi si rivela priva di giustificazione¹⁴⁵.

Per concludere sul punto, premesso che sicuramente non è condivisibile l'intento, anche se non palesato esplicitamente, chiaramente posto a fondamento della decisione n. 11067/2012 - e che quella di fine 2014, sopra richiamata, sembra aver voluto ribadire e consolidare - quello cioè di considerare il processo di esecuzione come suscettibile di divenire, ove occorrente, una propaggine del processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che, in esso, si possa nuovamente discutere del titolo esecutivo, del suo contenuto di accertamento e/o di condanna, per (ri)stabilirne l'esatto perimetro, di guisa che esso verrebbe a costituire una specie di *alter ego* del giudizio con cui, invece, si procede ad impugnare il titolo medesimo, funzione che, notoriamente, il Legislatore ha destinato ad un altro tipo di giudizio, quello di impugnazione, nelle sue varie declinazioni,¹⁴⁶ non appare infondato ipotizzare, quale primo correttivo per non stravolgere gli equilibri di un sistema ormai consolidato da svariati decenni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, innanzitutto di fare riferimento, nonché riaffermare e sostenere, quell'orientamento di legittimità per il quale è nel pieno diritto di chi si rivolge al giudice di ottenere una statuizione chiara e comprensibile, suscettibile - ove occorra - di essere messa in esecuzione senza necessità di alcuna attività di supplenza, in sede di cognizione o di esecuzione, finalizzata all'integrazione di eventuali lacune, aporie o contraddizioni che essa presenti,¹⁴⁷ e da cui venga inficiata, non è superfluo aggiungere.

Ancora, ed in ogni caso, rimanendo nel contesto della tematica in questa sede esaminata, ovvero l'opposizione all'esecuzione, ribadendo comunque che la decisione del 2012 appare errata e non condivisibile,¹⁴⁸ innanzitutto, in

145 DELLE DONNE C., *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., Sez. Un., n. 11067/2012*, in *Esecuzione forzata*, 2013, 1, 4 e ss.

146 CAPPONI B., *op. cit.*, 1177.

147 Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6111, in *Foro it.*, Mass., 2013, 183.

148 In quanto, come si è sostenuto in dottrina, essa non solo consente al creditore di agire esecutivamente in danno del debitore anche quando il relativo diritto, sulla scorta del titolo azionato, appaia privo dei requisiti ex art. 474 c.p.c., ma, altresì, specularmente, dal punto

accordo con un'opinione già richiamata, deve evidenziarsi come, al giudice adito con l'opposizione all'esecuzione, vada riconosciuta in piena la possibilità di verificare, *ex officio*, l'esistenza e validità del titolo azionato, anche se, per ipotesi, il titolo esecutivo nel frattempo sia venuto meno, in quanto, diversamente opinando, ove si ritenesse che egli non potrebbe pronunciarsi in merito, in quanto gli effetti derivanti da tale evento si produrrebbero esclusivamente nel caso in cui vi sia già stata una pronuncia sul punto dal parte del giudice dell'esecuzione, simile decisione inevitabilmente inciderebbe sull'esito giudizio di opposizione all'esecuzione, il che è inaccettabile.¹⁴⁹

Infine – *dulcis in fundo* ovvero *venenum in cauda*, la scelta al lettore – nella consapevolezza che quanto appreso si prova ad ipotizzare, oltre a porsi in contrapposizione con tante autorevoli opinioni dottrinali, risulta probabilmente radicale e dirompente non meno di quanto sostenuto dalle SS.UU. con la richiamata decisione del 2012 – ma, come si suol dire, *a mali extremi, extremi rimedi* – proprio sulla scia di quanto implicitamente afferma e propone la giurisprudenza di legittimità, al fine di bilanciare soprattutto gli effetti negativi per il debitore derivanti dalla prospettata possibilità di considerare il processo esecutivo, e quindi anche la sua appendice rappresentata dall'eventuale opposizione, come una prosecuzione di quello di cognizione, dovrebbe ammettersi che, effettivamente, il giudizio di opposizione all'esecuzione possa servire a rimettere in discussione la certezza, liquidità ed esigibilità del diritto, fungendo quindi da valida alternativa al giudizio di impugnazione avverso il titolo.

Se allora l'autonomia e separazione del processo esecutivo da quello di cognizione devono essere sacrificati, che almeno lo siano per la tutela di una delle parti che, di fronte al *revirement* delle Sezioni Unite, rischia seriamente di essere danneggiata, per cui quella prospettata – non si nega certo il danno collaterale rappresentato dallo stravolgimento della funzione del processo di esecuzione e dei rapporti tra cognizione ed esecuzione conseguente a tale prospettazione – appare forse, se l'orientamento manifestato dalle Sezioni Unite si consoliderà (e del resto la decisione di fine 2014 già citata conduce a ritenere che tanto avverrà) una (se non l'unica) soluzione – certo non esente da difetti – in grado di ripristinare la parità della armi tra debitore e creditore nel processo di esecuzione, atteso che la S.C. non perde occasione per stravolgere le regole del gioco all'insaputa dei giocatori¹⁵⁰, ed anche in tal caso gli effetti rischiano di essere dirompenti; del resto, anche altre proposte sembrano andare nella medesima direzione, e forse si rivelano anche più estreme – sintomo della piena comprensione e condivisione della serietà della situazione e della gravità delle conseguenze che rischia di provocare – affermandosi infatti che, ove si guardi a disposizioni di recente introduzione, quali gli artt. 614**bis** e 709**ter** c.p.c., dalle stesse potrebbe inferirsi un intento del legislatore volto in una direzione diversa, caratterizzata da una volontà di anticipare la tutela *in executivis* già in sede di cognizione, prevedendosi cioè

di vista del debitore, rinvia l'instaurazione dell'indispensabile contraddittorio solo ad una fase successiva, rappresentata dal giudizio di opposizione all'esecuzione, quindi allorché il processo esecutivo è già stato avviato ed il debitore potrebbe già averne subito le conseguenze negative; cfr. DELLE DONNE C., *op. loc. cit.*

149 ARIETA G., DE SANTIS F., *op. loc. ult. cit.*.

150 Il riferimento è alla nota decisione n. 19046/2010 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

che il medesimo giudice che pronunzia la condanna ne stabilisce anche il *quomodo* della relativa attuazione, con un duplice vantaggio, in quanto da un lato si eviterebbe l'allungamento dei tempi per la concreta attuazione, dovuta all'eventuale opposizione e, dall'altro, la parte vincitrice non sarebbe esposta alle prevedibili conseguenze nel caso di titolo troppo generico¹⁵¹.

Tale ricostruzione viene giustificata sul rilievo che l'affidamento al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento che deve essere attuato in forma esecutiva, cioè al giudice della cognizione, si rivela l'unico modo in cui lo strumento – cioè la condanna – ed il risultato finale cui si mira tramite essa – ovvero la concreta attuazione del diritto – potranno dirsi tra loro in equilibrio;¹⁵² ricostruzione, questa, senza dubbio apprezzabile per il fine che la medesima persegue, e tuttavia non condivisibile fino in fondo, in quanto si spinge ad ipotizzare una soluzione ancora più radicale di quella prospettata da chi scrive, proponendo, dunque, che il giudice della cognizione agisca anche quale giudice dell'esecuzione, finendo per unificare, in sostanza, due le figure e, quindi, forse andando anche oltre quanto risulti effettivamente necessario, ma comunque giustificata dallo stravolgimento del sistema causato dalla richiamata decisione delle SS.UU.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

151 ZUCCONI GALLI FONSECA E., *op. cit.*, 5.

152 ZUCCONI GALLI FONSECA E., *op. loc. cit.*